CAMERA DEI DEPUTATI

N. **533**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata ROMINA MURA

Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica nella scuola primaria e secondaria

Presentata il 18 aprile 2018

Onorevoli Colleghi ! — Fino a qualche decennio fa in Italia, nelle scuole medie e superiori, era previsto l'obbligo di insegnare l'educazione civica. Una materia introdotta nel 1958 da uno dei padri della Repubblica, Aldo Moro, e soppressa inopinatamente a partire dall'anno scolastico 1990/1991.

Per il grande statista democristiano il rispetto per gli altri e per la cosa pubblica era essenziale perché un ragazzo potesse diventare un buon cittadino. L'introduzione di una materia specifica nei programmi della scuola pubblica nasceva dalla constatazione che i diritti e i doveri di ogni cittadino all'interno della società, indicati nella Costituzione, rappresentano una vera e propria bussola per i comportamenti di tutti, a partire dalle nuove generazioni. Quella bussola deve essere orientata in primo luogo all'interno del sistema scolastico, con lo studio di una materia specifica che aumenti nei giovani la consapevolezza di far parte di una comunità in cui il rispetto delle regole è condizione essenziale per vivere in maniera ottimale.

L'abolizione dello studio dell'educazione civica non fu l'effetto di una riforma della scuola statale, ma l'inizio di una stagione buia caratterizzata dal taglio dei finanziamenti al comparto scolastico. I numerosi tentativi di reintrodurre questa materia essenziale nei programmi scolastici sono falliti anche quando l'obiettivo sembrava essere a portata di mano.

Come è stato osservato da autorevoli studiosi, le motivazioni addotte all'epoca a supporto dell'eliminazione dell'ora di educazione civica furono veramente incoerenti o, comunque, prive di significato. Si disse semplicemente che nella società ormai « evoluta » (...) « l'insegnamento di ciò che è o dovrebbe essere il comportamento di ogni singolo cittadino nei confronti della nazione che abita, a cominciare dallo studio approfondito di cosa sia la nazione, le sue istituzioni e la Costituzione che ne è il

libretto di istruzioni fondamentale », non fossero prioritari.

Oggi, a distanza di oltre venticinque anni da quella decisione, riemerge forte la necessità che la scuola – ovviamente in stretto collegamento con le famiglie, alle quali la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 (articolo 26, paragrafo 3), garantisce la priorità nelle scelte educative dei figli – dia ai giovani italiani gli strumenti per essere dei buoni cittadini, insegnando loro in primo luogo i princìpi fondamentali che informano la Carta costituzionale.

Con questa proposta di legge, riprendendo l'intuizione originaria di Aldo Moro, si prevede di reintrodurre l'educazione civica come materia obbligatoria all'interno dei programmi della scuola pubblica. L'obiettivo è quello di sviluppare la dimensione della cittadinanza negli studenti italiani, nel rispetto dei princìpi sanciti dalla legge 13 luglio 2015, n. 107.

Lo studio dell'educazione civica, nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, è inteso come processo formativo attraverso il quale si acquisiscono la conoscenza dei diritti e doveri del cittadino, in quanto appartenente a una comunità, e la consapevolezza di poter diventare soggetti attivi e protagonisti della vita pubblica, sulla base dei princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle norme dell'Unione europea e dal diritto internazionale (articolo 1).

L'idea di comunità si è ormai allargata e, per quanto possa essere forte il legame di identità con il proprio territorio di origine e con le proprie radici, i giovani di oggi vedono se stessi proiettati in una dimensione sovranazionale: la cittadinanza europea è, infatti, uno degli elementi di novità dello studio della « nuova » educazione civica, che prevede, oltre allo studio delle istituzioni e delle norme europee, anche l'insegnamento dei princìpi di solidarietà, cooperazione, amicizia e rispetto tra i popoli, sia quelli che risiedono nell'Unione europea sia quelli che il vecchio continente è destinato a ospitare in futuro a causa di processi migratori di portata storica.

La proposta di legge, formata da cinque articoli, si inserisce in un quadro di riforme che intende ridefinire nuovi modelli di convivenza civile, nell'ambito di un patto intergenerazionale. Se si vuole dare un nuovo impulso alla società italiana, occorre partire proprio dall'educazione civica dei nostri bambini, dei nostri ragazzi, dei nostri giovani. Occorre cioè seminare fin dall'infanzia quei germi culturali capaci di formare cittadini rispettosi delle regole, attenti alla crescita socio-economica del Paese, stimolati ad aprirsi alla comparazione con altre realtà nazionali, invogliati alla mobilità interna e internazionale, consapevoli che il merito dovrà essere l'unico parametro di valutazione per la crescita culturale e professionale.

L'articolo 2, prevedendo l'obbligo dell'insegnamento della materia nelle scuole primarie e secondarie, stabilisce la sua articolazione su un orario di almeno due ore settimanali, fatta salva l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche di stabilire programmi, modalità e tempi dell'attività didattica in relazione alle particolari esigenze legate alla tipologia degli studenti e del territorio o del Paese dal quale essi provengono. Lo studio dell'educazione civica, oltre alla normale didattica in aula, deve comprendere un'attività di ricerca e di sperimentazione extrascolastica, anche attraverso viaggi di istruzione e visite all'estero volti a far conoscere l'importanza delle istituzioni europee, della loro storia e del loro funzionamento.

L'insegnamento dell'educazione civica prevede anche una formazione specifica dei docenti abilitati (articolo 3). Un decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, stabilirà i criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti referenti per l'insegnamento dell'educazione civica e le competenze minime dei medesimi docenti, nonché le modalità di riconoscimento delle competenze stesse.

Per garantire la formazione del personale docente di educazione civica, una norma finanziaria (articolo 4) prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica).

1. Al fine di sviluppare la dimensione della cittadinanza negli studenti, nel rispetto dei princìpi sanciti dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, è introdotto l'insegnamento dell'educazione civica nell'attività didattica delle scuole primarie e secondarie.

2. Lo studio dell'educazione civica, nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, è inteso come processo formativo attraverso il quale gli studenti acquisiscono la conoscenza dei diritti e doveri del cittadino, in quanto appartenente a una comunità, e la consapevolezza di poter diventare soggetti attivi e protagonisti della vita pubblica, sulla base dei princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle norme dell'Unione europea e dal diritto internazionale.

Art. 2.

(Inserimento dell'insegnamento dell'educazione civica nei programmi scolastici).

1. L'insegnamento dell'educazione civica è parte integrante dei programmi e costituisce materia obbligatoria per tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie.

2. L'insegnamento dell'educazione civica è articolato su un orario di almeno due ore settimanali, fatta salva l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche di stabilire programmi, modalità e tempi dell'attività didattica in relazione alle particolari esigenze legate alla tipologia degli studenti e del territorio o del Paese dal quale essi provengono.

3. Lo studio dell'educazione civica, oltre alla normale didattica in aula, comprende attività di ricerca e di sperimentazione extrascolastiche, anche attraverso viaggi di istruzione e visite all'estero volti a far conoscere l'importanza delle istituzioni euro-

pee, della loro storia e del loro funzionamento.

4. L'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole primarie e secondarie ha l'obiettivo di coinvolgere insegnanti, studenti e genitori nella consapevolezza di appartenere a una comunità che deve essere ispirata ai princìpi della legalità, della solidarietà e della coesione sociale, accrescendo la loro partecipazione nelle attività volte alla tutela e alla valorizzazione della cosa pubblica.

ART. 3.

(Formazione dei docenti abilitati all'insegnamento dell'educazione civica).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti referenti per l'insegnamento dell'educazione civica e le competenze minime dei medesimi docenti, nonché le modalità di riconoscimento delle competenze stesse.

2. Per la formazione dei docenti di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le università, inserisce la didattica dell'educazione civica nei programmi dei corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole primarie e secondarie, in conformità alle finalità della presente legge.

ART. 4.

(Norma finanziaria).

1. Al fine di garantire la formazione del personale docente di educazione civica, è istituito un fondo presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

(Norme transitorie).

1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di monitoraggio dei risultati delle misure previste dalla legge medesima.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

18PDL0010140